

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

28/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA  
DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI**

**TAR Piemonte - Sez. I n. 1008 del 10 aprile 2009: Sulla validità degli atti notori nelle procedure di gara.**

L'art. 38 del d.lgs. 16.4.2006, n. 163 (testo unico degli appalti) rinvia per l'attestazione del possesso dei requisiti ivi prescritti, alle modalità dichiarative sostitutive ed autocertificative contemplate da tutto il T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, al quale la norma del Codice fa rinvio in toto e, quindi, anche al disposto di cui all'art. 47, comma 2, stesso decreto, a termini del quale la dichiarazione sostitutiva ivi disciplinata, resa dall'interessato, «può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza».

Deve pertanto consentirsi ai partecipanti ad una gara pubblica di avvalersi anche della modalità attestativa documentale contemplata dal citato art. 47, comma 2 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, conseguendone l'illegittimità dell'esclusione del concorrente che abbia reso dichiarazione sostitutiva relativamente all'assenza di pregiudizi penali e di altro genere.

Piena applicazione deve ricevere dunque il principio di diritto secondo il quale il rinvio operato dall'art. 38, comma 2 del Codice dei contratti al D.P.R. n. 445/2000 è integrale, non potendo esserne escluso il disposto dell'art. 47, comma 2, in forza del quale la dichiarazione sostitutiva resa dal dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, conseguendone che l'esistenza o l'inesistenza di determinati stati, fatti o qualità personali può essere attestata o dall'interessato o in alternativa, da un soggetto che trovasi in una posizione differenziata e qualificata da specifici rapporti con il terzo, tali da porlo in condizione di conoscerne quegli stati, qualità o fatti personali.

Nella realtà e nell'organizzazione imprenditoriale, specie della moderna impresa, caratterizzata da un dinamico flusso di informazioni, siffatta qualificata posizione può ravvisarsi nella persona del legale

rappresentate dell'impresa il quale, per i rapporti correlati al suo ufficio di rappresentanza, ordinariamente conosce qualità stati o fatti dei soggetti che occupano ben definiti ruoli di rappresentanza o direzione tecnica nell'impresa, pertinenti agli stessi.

**T.A.R. Piemonte Sez. I - n. 986 del 9 aprile 2009: Le procedure in Economia soggiacciono al principio della pubblicità delle sedute di gara.**

Il principio di pubblicità e trasparenza nelle operazioni di svolgimento di pubbliche gare trova applicazione nella fase della verifica della documentazione presentata dai concorrenti e della conseguente ammissione degli stessi all'esame della documentazione tecnica per l'attribuzione dei punteggi, mentre il suddetto principio non è violato soltanto se la commissione riservi alla seduta segreta la valutazione delle offerte stesse previo controllo dell'anonimato degli elaborati previsti dal capitolato di gara, controllo da effettuarsi necessariamente in sede di specifica valutazione delle offerte già ammesse, al fine di eliminare qualsiasi possibilità di riferire l'offerta al concorrente che ne è autore.

Il principio di pubblicità e trasparenza nelle operazioni è inderogabile in qualunque tipo di gara, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica, e conseguentemente è illegittima l'apertura in segreto di plichi. Il predetto principio di pubblicità delle gare pubbliche impone che il materiale documentario trovi correttamente ingresso con le garanzie della seduta pubblica; ciò anche in applicazione del più generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa, che ha ricevuto esplicito riconoscimento sin dall'art. 89, r.d. 23 maggio 1924 n. 827, rappresentando uno strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti, affinché sia assicurato a tutti i concorrenti di assistere direttamente alla verifica di integrità dei documenti e all'identificazione del loro contenuto

Per l'applicazione del principio di pubblicità delle sedute occorre distinguere tra procedure di aggiudicazione automatica e quelle che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base di una pluralità di elementi tecnici ed economici.

Per le prime, la pubblicità delle sedute è generalmente totale al fine di consentire il controllo delle varie fasi di svolgimento della gara da parte dei concorrenti, non sussistendo alcuna valutazione tecnico-discrezionale da effettuare.

Per le seconde, occorre tenere presente che, a seguito delle fasi preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei plichi presentati e dei documenti in essi contenuti, interviene la valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta, la quale va effettuata in seduta riservata al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice.

La "ratio" ispiratrice del principio di pubblicità delle sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare le esigenze di trasparenza e imparzialità che devono guidare l'attività amministrativa in tale materia.

Infatti, i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa costituiscono principi cardine del diritto comunitario degli appalti e il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente è conforme alla normativa comunitaria in materia, la quale è orientata a privilegiare i

principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nella scelta del contraente delle pubbliche amministrazioni.

Infatti, la regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell'apertura delle buste, non è nemmeno derogata dalla prevalente legislazione speciale operante nei settori ex esclusi (oggi speciali) ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158 per le procedure negoziate ex art. 12 del d.lgs. n. 158/1995; procedura, solo questa, la quale conservava margini di snellezza e di elasticità che avrebbero potuto giustificare la sottrazione a regole formali operanti con riferimento alle gare sottoposte ad un più intenso tasso di pubblicità e di formalismo.

Il principio di pubblicità delle sedute di gara si applica a prescindere da un'espressa previsione al riguardo da parte delle prescrizioni di gara, anche in difformità di diversa disposizione regolamentare dell'Amministrazione, che andrebbe disapplicata.

Pertanto, il mancato rispetto del principio di pubblicità delle sedute della commissione, con riguardo alla fase dell'apertura dei plichi contenenti le offerte e delle buste contenenti le offerte economiche dei partecipanti, integra un vizio del procedimento e comporta l'invalidità derivata di tutti gli atti di gara.

**T.A.R. Piemonte Sez. I - n. 1019 del 10 aprile 2009 : Servizi Pubblici, la gestione del servizio idrico è totalmente di competenza dell'Autorità di Ambito, conseguentemente un Comune non è legittimato a costituire società per la gestione del servizio.**

Il Comune non è legittimato a costituire con altri soggetti pubblici un'apposita società pubblica cui affidare la gestione del servizio idrico integrato, per il quale è esclusivamente l'ATO il soggetto pubblico titolare di competenze in ordine ad ogni decisione sulla forma organizzativa da prescegliere per l'erogazione del servizio pubblico, poiché la legge n. 36/1994 e relativa legge regionale di attuazione ha inteso superare la parcellizzazione per fasi e territori nella gestione del servizio in questione, il quale non può più essere frammentato per segmenti e territori.

Le relative forme di gestione devono poi ricalcare i moduli definiti dall'art. 113, comma 5 del TUEL.

Spetta alle ATO individuare la figura gestoria più opportuna mediante la quale provvedere all'erogazione del servizio idrico integrato.

Ne consegue che la costituzione, in concorrenza con l'Autorità, di una società ad hoc da parte dei Comuni, quantunque a totale partecipazione pubblica locale, integra un vulnus del dettato legislativo (art. 9 della L. n. 36/1994)

**T.A.R. Puglia Sez. III n. 724 del 15 aprile 2009: Sulla competenza del Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici in ordine all'organizzazione dei servizi e legittimità della previsione nel bando di disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati.**

La giurisprudenza ha chiarito che l'organo elettivo (Consiglio Comunale) è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale che si traducono in atti fondamentali di natura programmatica o aventi elevato contenuto di indirizzo politico, tassativamente elencati, mentre la giunta ha una competenza residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o di altri organi.

In quest'ottica, si è affermata la competenza del consiglio comunale in materia di servizi pubblici esclusivamente in ordine all'organizzazione dei servizi stessi ed agli atti espressione della funzione di governo con esclusione di quelli gestionali.

Relativamente invece ai bandi di gara, costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale l'amministrazione è legittimata ad introdurre, nella *lex specialis* della gara d'appalto che intende indire, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, specie se destinata a predeterminare, in linea di fatto, il ventaglio dei possibili partecipanti.

Deve riconoscersi inoltre la necessità che tali requisiti siano posseduti dalle imprese partecipanti alla gara, non potendosi ammettere che l'amministrazione pubblica affidi un servizio a soggetti privi di qualsiasi esperienza nello svolgimento dello stesso in quanto non operanti nello specifico settore.

**Consiglio di Stato Sez. V n. 2401 del 21 aprile 2009: in materia di DURC e di Avalimento.**

DURC:

Il DURC è un documento unitario che accerta la posizione contributiva dell'azienda richiedente sulla base della sua posizione contributiva complessiva secondo un riscontro di natura telematica a livello nazionale, indipendentemente dall'ufficio periferico dell'INPS al quale la richiesta viene presentata e specialmente considerando che la richiesta del DURC può essere inoltrata in via telematica.

La verifica di regolarità è riferita alla intera situazione aziendale, con la precisazione che il riferimento alla intera situazione aziendale è da ricondursi alla unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi.

Nel caso di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi, l'INPS attiva i necessari contatti tra le strutture competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.

In base a tali disposizioni è da escludere che INPS o INAIL, interpellate sulla regolarità contributiva unificata di una determinata ditta, possano rilasciare la certificazione limitatamente alla struttura periferica cui la richiesta viene avanzata, e ciò a maggior ragione non appare possibile se la richiesta viene avanzata in via telematica.

#### AVVALIMENTO:

La giurisprudenza, pacifica sul punto, ha avuto occasione di affermare che, nelle gare indette per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione l'istituto dell'avvalimento ha portata generale ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, ed è quindi utilizzabile anche in assenza di una specifica previsione del bando, restando peraltro ferma la necessità, in ogni caso, di un vincolo giuridico, preesistente all'aggiudicazione della gara.

**T.A.R. Lazio Sez II n. 3984 del 24 aprile 2009: la mancata indicazione di un precedente penale nella dichiarazione non integra *ex se* motivo di esclusione dalla gara ma impone alla stazione appaltante di valutare la reale incidenza del tipo di condanna sui requisiti di partecipazione alla gara.**

L'art. 38 del Testo Unico sugli appalti (d.lgs. 16.4.2006, n. 163) manifesta i seguenti elementi di criticità:

1) la norma dapprima esordisce stabilendo che il soggetto tenuto alla dichiarazione deve svelare i precedenti penali a suo carico facendo riferimento ai casi di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

2) immediatamente dopo e senza alcuna separazione espressiva né di punteggiatura, specifica che i precedenti penali che costituiscono l'oggetto della dichiarazione debbono essere inerenti a "reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale";

segue il periodo successivo nel quale si esplicita che "è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, di direttiva CE 2004/18".

Risulterebbe, pertanto, da questo semplice esame delle espressioni contenute nella norma in questione, che rispetto al momento di valutazione dei requisiti di affidabilità del rappresentante legale della ditta concorrente l'Amministrazione, per effetto della norma di cui all'art. 38, comma 1 lett. c), del Codice dei contratti pubblici, può assumere due distinte posizioni, la prima caratterizzata dalla tipizzazione vincolante dei precedenti penali che conducono alla inappellabile esclusione dalla selezione, la seconda caratterizzata da ampi margini di discrezionalità valutativa.

Nel primo caso la stazione appaltante non può che escludere la ditta, allorché dalla dichiarazione ovvero in seguito all'acquisizione del certificato emerge che il rappresentante legale sia stato condannato "per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18"; nel secondo caso l'Amministrazione procedente, una volta venuta a conoscenza del o dei precedenti penali riferibili al rappresentante legale della ditta, sia per effetto della dichiarazione sostitutiva che per la successiva acquisizione del certificato del casellario giudiziale, deve valutare, caso per caso, la "immoralità professionale" del rappresentante legale, tenendo conto del peso specifico dei reati ascritti e della incidenza sia con i principi deontologici della professione sia con riferimento all'attività che la ditta dovrà espletare se risulterà aggiudicataria della commessa pubblica.

In altri termini, non basta, per applicare correttamente l'art. 38, comma 1, lett. c), che sia commesso un qualunque reato contro lo Stato (ovvero contro altre Pubbliche amministrazioni, ovviamente), ma tale reato deve essere "grave" e la stazione appaltante deve illustrare nel provvedimento che lo applica i motivi logici che l'hanno indotta a tale conclusione nonché a quella di identificare il reato come comunque incidente alla moralità professionale dell'imprenditore.

Inoltre, quando si deve valutare l'affidabilità o la moralità professionale di un soggetto non può prescindere anche dalla considerazione della sua professionalità per come nel tempo si è manifestata.

Ne discende, pertanto, che i margini di insindacabilità attribuiti all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione appaltante di valutare una condanna penale, ai fini dell'esclusione di un concorrente da una gara d'appalto, non consentono, comunque, al pubblico committente di prescindere dal dare conto di avere effettuato la suddetta disamina e dal rendere conoscibili gli elementi posti alla base dell'eventuale definitiva determinazione espulsiva.

In considerazione dei tratti distintivi della fattispecie in esame, dunque, non risulta legittima l'esclusione senza che sia stato dato adeguato conto di un (previo prudente) apprezzamento delle ragioni che, nel concreto, precludevano l'eventuale affidamento della commessa pubblica in ragione del precedente penale riferito al rappresentante legale della Società ricorrente.

**T.A.R. Veneto Sez. I - n. 1030 del 31 marzo 2009: è illegittima la clausola di un bando di gara che preveda un diritto di prelazione in favore del precedente concessionario del servizio.**

Viola i principi generali della tutela dell'affidamento e di parità di trattamento, nonché il principio generale dell'imparzialità dell'azione amministrativa la clausola di un bando di gara che preveda un diritto di prelazione in favore del precedente concessionario del servizio.

**Corte dei Conti Sezione regionale del controllo per l'Emilia - Romagna - Parere n. 10 /2009/PAR del 28 aprile 2009: è illegittimità il rimborso, ad alcune categorie di dipendenti, delle quote di iscrizione agli albi professionali.**

Sul punto viene riscontrata una diversa posizione assunta, da un lato, dalla Corte di Cassazione (sentenza 3928/2007) e dall'altro dalla Corte dei conti in sede di controllo (vari pareri: Sez.contr. Sardegna 2007/01; Sez contr. Piemonte 2007/2; Sez contr.Toscana2008/11/P) e dal Ministero dell'Interno ( parere del 12-9-2008).

Nella pronuncia della Corte di Cassazione si afferma che le spese necessarie per l'esercizio della professione, comprese quelle per l'iscrizione all'albo professionale, siano sostenute esclusivamente nell'interesse del datore di lavoro e debbano, quindi, essere poste a suo carico.

In quelle della Corte dei conti in sede di controllo si rileva come l'iscrizione all'albo rappresenti un imprescindibile requisito per lo svolgimento dell'attività professionale del dipendente, che deve pertanto essere da lui garantito con il pagamento della tassa annuale di iscrizione. In alcune pronunzie si richiamano pure i forti vincoli legislativi sempre presenti in materia di spesa complessiva per il personale delle pubbliche amministrazioni e si manifesta l'avviso che, per il caso all'esame, sussista comunque il generale divieto di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti dalla contrattazione collettiva e da quella individuale.

Analoghe affermazioni compaiono nel parere del Ministero dell'Interno, in cui viene evidenziata come, in assenza di disposizioni di legge o negoziali non possa riconoscersi un obbligo dell'Amministrazione a sostenere gli oneri in questione.

Ritiene il Collegio che agli orientamenti appena richiamati, e che appaiono condivisibili, si pervenga attraverso una preliminare, attenta valutazione della peculiarità del rapporto di lavoro all'esame. Esso è infatti caratterizzato, a differenza di altri rapporti di lavoro pubblico, da una attività di alta specializzazione che può essere svolta solo in presenza del requisito, imprescindibile e permanente, della iscrizione dell'interessato ad un ordine professionale. Il mantenimento di tale requisito, che resta affidato alla sua responsabilità, comporta vari obblighi, tra cui anche quello di provvedere agli

adempimenti connessi alla corresponsione della quota annuale di iscrizione al proprio albo professionale, che non possono riguardare in alcun modo l'ente datore di lavoro.

Appare significativo a tal proposito, il fatto che gli strumenti di contrattazione collettiva, non abbiano mai previsto, alcun specifico onere a carico dell'amministrazione.

A ciò va aggiunta la considerazione che, in assenza di espresse disposizioni di legge sul punto, debba prevalere la scrupolosa osservanza dei vigenti criteri di contenimento degli oneri in materia di spesa del personale.

**Consiglio di Stato, Sez. V - n. 1840 del 27 marzo 2009: L'assenza nella documentazione di una dichiarazione richiesta dal bando non è causa di esclusione se le medesime informazioni sono desumibili da altra documentazione di gara.**

Secondo la consolidata giurisprudenza, le prescrizioni contenute del bando di gara che prevedono i motivi di esclusione devono essere interpretate in funzione dello scopo, perseguito dalla Pubblica Amministrazione, di conseguire la migliore offerta al corrispettivo per essa più conveniente, tenuto conto del principio di favore per la più ampia partecipazione alla gara e dell'evoluzione dell'ordinamento nel senso della semplificazione procedimentale, oltre che del generale divieto di aggravamento degli oneri burocratici.

Sarebbe sicuramente illegittima l'esclusione da una procedura concorsuale per carenza, nella domanda di partecipazione, di una dichiarazione richiesta dal bando, nei limiti in cui il contenuto della stessa si possa univocamente desumere da altra dichiarazione resa dal candidato, dato che il precetto del "buon andamento" include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili univocamente da altre, con la possibilità per l'ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l'esclusione della parte interessata (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 16 aprile 1998, n. 508).

**Consiglio di Stato - n. 2742 del 30 aprile 2009: è illegittima l'esclusione dalla gara di un concorrente per irregolarità tributaria tale da non incidere sulla sua affidabilità come contraente.**

In sede di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, il committente, venuto a conoscenza di una cartella esattoriale di modico importo emessa a carico dell'aggiudicatario per un'irregolarità in materia d'imposta di bollo commessa in precedenza, ha chiesto chiarimenti alla società (che nella domanda di partecipazione aveva dichiarato di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse alla data di pubblicazione del bando), e, non ritenendoli soddisfacenti, ha revocato l'aggiudicazione.

Secondo il Collegio non si può che confermare il principio affermato dal giudice di primo grado, che cioè le irregolarità tributarie, che comportano l'esclusione dalle gare per i contratti pubblici, devono pur sempre essere tali da incidere sull'affidabilità professionale e morale dell'imprenditore aspirante; e che, correlativamente, non si può procedere ad esclusione dalle gare per irregolarità insignificanti qual è quella in oggetto, comportante l'addebito di 46,24 euro per un'imposta di bollo.

**Consiglio di Stato, Sez. V - n. 2737 del 29 aprile 2009: in materia di avvio del procedimento. Non necessita se l'attività è vincolata.**

Non può che richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale, in caso di adozione di un provvedimento vincolato, che deve essere necessariamente assunto in presenza di determinati presupposti, la comunicazione dell'avvio del relativo procedimento può essere omessa, perché in nessun caso la determinazione da prendere potrebbe essere modificata in base alle osservazioni dell'interessato (Cons. St. Sez IV 21 maggio 2008 n. 2410; 10 dicembre 2007 n. 6525; 9 ottobre 2007 n. 5251).

Tale orientamento, da tempo accolto dalla giurisprudenza, è stato poi tradotto nell'art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/90, come modificato dalla legge n. 15 del 2005.

E' vero che tale norma pone in capo all'Amministrazione (e non del privato) l'onere di dimostrare, in caso di mancata comunicazione dell'avvio, che l'esito del procedimento non poteva essere diverso.

E tuttavia, onde evitare di gravare la p.a. della dimostrazione che ogni eventuale contributo partecipativo del privato non avrebbe mutato l'esito del procedimento, il giudice amministrativo ha interpretato la norma in esame nel senso che il privato non possa limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio, ma debba anche quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione.

Solo dopo che il ricorrente ha adempiuto questo onere di allegazione (che la norma implicitamente pone a suo carico), la p.a. sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato. Ne consegue che ove il privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio, senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre all'Amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione deve ritenersi inammissibile.

**Consiglio di Stato, Sez. V - n. 2748 del 29 aprile 2009 : in materia di verbalizzazione delle procedure di gara - non è ammissibile una generica verbalizzazione delle operazioni.**

Non è legittimo l'operato della commissione di gara che ha proceduto a verbalizzare le operazioni compiute, formando due soli verbali, quelli relativi alle sedute pubbliche, senza redigere alcun verbale per le sedute segrete sintetizzandone solo l'esito nel verbale della seconda ed ultima seduta pubblica.

In particolare, in un verbale si riferisce che "la Commissione si è riunita in più sedute, in forma privata, in giorni diversi, per la valutazione dei progetti gestionali presentati dalle cooperative ammesse alla gara e ha attribuito i relativi punteggi..... Per quanto riguarda la qualità del progetto gestionale, la Commissione per essere più obiettiva e trasparente ha individuato i seguenti 10 indicatori....", poi ivi elencati.

Evidentemente una tale generica verbalizzazione (senza l'indicazione: dei membri presenti alle riunioni, dei giorni e degli orari in cui le riunioni sono state effettuate e dell'attività compiuta in di ciascuna riunione, della data in cui sono stati individuati i 10 indicatori utilizzati per stabilire la qualità dei progetti gestionali in considerazione della necessità della predeterminazione di ogni criterio valutativo prima dell'esame dell'offerta tecnica) deve ritenersi insufficiente a ricostruire il concreto svolgimento dell'attività svolta dalla Commissione giudicatrice.

Pur in mancanza di specifiche indicazioni della normativa di settore e della disciplina di gara, deve escludersi la necessità di redigere contestuali e distinti verbali per ciascuna seduta della commissione di gara, è necessario comunque che nell'unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate, avvenga una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura.

Bergamo, 19 maggio 2009

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord